



**COMUNE  
DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**REGOLAMENTO  
PER IL CONFERIMENTO DELLA  
CITTADINANZA ONORARIA**

## **INDICE**

**Art. 1 – Oggetto e finalità**

**Art. 2 – Procedura di conferimento**

**Art. 3 – Proposta di conferimento**

**Art. 4 – Albo dei Cittadini Onorari**

**Art. 5 – Partecipazione a cerimonie ufficiali**

**Art. 6 – Perdita e revoca**

**Art. 7 – Entrata in vigore**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione della Cittadinanza Onoraria quale forma di speciale riconoscimento da parte del Comune di Reggio Emilia.
2. Tale onorificenza può essere conferita a persone fisiche o giuridiche, non residenti nel Comune, che si siano particolarmente distinte per impegno morale, civile, culturale, scientifico, sportivo o religioso, o che abbiano reso eminenti servizi alla città di Reggio Emilia, alla Nazione o all'umanità.
3. In particolare, il riconoscimento può riguardare attività nei campi delle scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, nonché iniziative di carattere sociale, assistenziale o filantropico.

### **Art. 2 – Procedura di conferimento**

1. Il conferimento della Cittadinanza Onoraria è deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, previo passaggio nella Commissione consiliare di competenza.
2. La fase istruttoria è curata dalla **Direzione Generale – Gabinetto del Sindaco**. Nella fase istruttoria si procedere alla:
  - verifica la fondatezza delle motivazioni;
  - acquisisce il consenso dell'interessato o, in caso di impossibilità, l'assenso di chi legittimamente può esprimerlo.
3. La deliberazione deve contenere:
  - le motivazioni del conferimento;
  - la biografia del beneficiario.
4. Il conferimento avviene nel corso di una cerimonia ufficiale, alla presenza dei Consiglieri comunali, durante la quale il Sindaco o suo delegato

consegna una pergamena attestante l'iscrizione simbolica del beneficiario nella comunità cittadina.

5. La concessione della *Cittadinanza Onoraria* non produce alcun effetto sulla posizione anagrafica del beneficiario.

### **Art. 3 – Proposta di conferimento e processo di attribuzione**

1. La proposta di attribuzione della *Cittadinanza Onoraria* può essere avanzata:
  - dal Sindaco;
  - da almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri Comunali.
2. Conclusa l'istruttoria in maniera positiva, la proposta della cittadinanza onoraria verrà inviata alla Commissione consiliare competente.
3. Dopodiché la proposta passa al Consiglio comunale per la relativa discussione.
4. Il conferimento può essere disposto anche post mortem.
5. All'atto del conferimento l'amministrazione procede ad adottare tutte le misure utili affinché l'insignito sia messo in condizione di partecipare alla cerimonia.

### **Art. 4 – Albo dei Cittadini Onorari**

1. È istituito, presso la Segreteria Generale della Presidenza del Consiglio Comunale, l'Albo dei Cittadini Onorari del Comune di Reggio Emilia.
2. L'Albo riporta per ciascun insignito:
  - i dati anagrafici;
  - gli estremi del provvedimento di concessione;
  - la data del conferimento.
3. L'iscrizione avviene in ordine cronologico ed è controfirmata dal beneficiario, o da chi ne fa le veci, quale accettazione simbolica dell'onorificenza.

#### **Art. 5 – Partecipazione a cerimonie ufficiali**

1. In occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, il Comune può invitare i cittadini onorari a partecipare, riservando loro un posto tra le Autorità.

#### **Art. 6 – Revoca della cittadinanza onoraria**

1. L'insignito decade dalla *Cittadinanza Onoraria* qualora se ne renda indegno.
2. Il provvedimento di revoca può essere proposto da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Comunale ed è approvato con la stessa maggioranza prevista per il conferimento (art. 2, comma 1).

#### **Art. 7 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di quindici (15) giorni consecutivi.